CAMERA DEI DEPUTATI N. 2000

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASTRANTUONO

—

Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti

Presentata il 10 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decentramento giurisdizionale della Corte dei conti, operato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con l'istituzione di tre sezioni giurisdizionali nelle regioni della Calabria, della Campania e della Puglia non può rimanere un fenomeno isolato ed un disegno incompiuto, ma deve essere completato estendendo a tutte le altre regioni d'Italia, ad autonomia ordinaria o speciale, l'istituzione delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Con la normativa che si propone viene affidata a tutte le sezioni della Corte dei conti la competenza di giudicare, in primo grado, nelle materie di contabilità pubblica e di pensioni. Viene così attuato un sistema che, da una parte, costituisce un efficace mezzo per realizzare una incisiva tutela giurisdizionale delle autonomie locali, così come previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e, dall'altra, completa l'attuazione dell'articolo 103 della Costituzione ponendo la Corte dei conti in linea con l'organizzazione dei tribunali amministrativi regionali (TAR) e del Consiglio di Stato, così come disciplinata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Il decentramento delle competenze giurisdizionali della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile si rende necessario soprattutto per attuare un più efficace sistema di controllo giurisdizionale dell'azione amministrtiva degli organi periferici e locali della pubblica amministrazione.

Con l'istituzione delle nuove sezioni regionali, presso le quali opererà anche un

ufficio del pubblico ministero, si verificherà, infatti, un più accurato e ravvicinato controllo giurisdizionale sia sull'operato delle pubbliche amministrazioni e, quindi, sui fenomeni che determinano danni all'erario ed al patrimonio pubblico, sia sull'azione degli amministratori e dei dipendenti pubblici e sulla loro eventuale e conseguente responsabilità.

La tradizione di equilibrio e di saggezza nell'amministrare la giustizia contabile sempre dimostrata dalla Corte dei conti troverà senz'altro conferma anche a livello regionale e ne sono garanzia le prove già offerte sia dalla sezione per la regione Sicilia che da quella per la regione Sardegna.

Va anche detto che il decentramento favorirà una più rapida definizione delle vertenze a tutto vantaggio della trasparenza e della rapidità della giustizia.

Occorre tener presente, infine, che solo attraverso il decentramento regionale si potranno definire, in tempi più ravvicinati, anche nel settore pensionistico, situazioni che non hanno trovato soluzione se non dopo decenni di attesa, eliminando così il massiccio e gravoso arretrato formatosi in materia pensionistica, soprattutto di guerra.

Si cita ad esempio la sezione per la regione Sardegna che è pervenuta già alla totale eliminazione del notevole arretrato di giudizi pendenti.

Appare evidente che la proposta di legge, oltre a determinare un più rapido ed efficace strumento di controllo giurisdizionale ravvicinato sugli illeciti amministrativi che causano danni all'erario ed al patrimonio dello Stato e degli enti pubblici nazionali e locali, creerà un unico ed armonico sistema giurisdizionale in tutte le regioni d'Italia, eliminando così le differenze nelle competenze per materia attualmente esistenti nelle sezioni già operanti in alcune regioni.

L'istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti aveva formato oggetto, nella X legislatura, di un disegno di legge che, approvato con modifiche dal Senato della Repubblica, non aveva potuto essere esaminato nella sua ultima versione dalla Camera dei deputati per la fine della legislatura (atto Senato n. 2787-B).

La proposta in esame riprende, nelle linee generali, il predetto disegno di legge, apportando, però, ad esso opportune modificazioni, in modo da rendere le norme previste più aderenti ai princìpi generali dell'ordinamento giurisdizionale.

I punti da migliorare nella normativa contenuta nel predetto disegno di legge sono soprattutto tre.

Il primo riguarda l'appello delle sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, attribuito erroneamente, dal predetto disegno di legge, alla competenza delle sezioni riunite della Corte dei conti. Invero, con il sistema in esso previsto si crea una ingiustificata disarmonia in materia di giudizi sulle impugnative alle sentenze definitive nel generale sistema giurisdizionale amministrativo.

Infatti l'appello avverso le sentenze definitive e sulle sospensive dei TAR è di competenza delle sezioni del Consiglio di Stato (articoli 28 e 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) e non della adunata plenaria del Consiglio stesso.

D'altra parte, attribuendo alle sezioni riunite della Corte dei conti la competenza in materia di appello si impedisce ad esse, per il principio del *ne bis in idem*, di pronunciarsi su questioni di massima o su princìpi di diritto aventi per argomento oggetti di controversie da esse giudicati in sede di appello.

Occorre, pertanto, creare un sistema analogo a quello esistente nella giurisdizione del Consiglio di Stato, che si modella sul procedimento delle controversie di competenza della magistratura ordinaria, che conferisce alle sezioni unite della Cassazione il giudizio soltanto sulle questioni di puro diritto e di massima.

Per questo la presente proposta di legge attribuisce la competenza in materia di appello a quattro sezioni giurisdizionali d'appello appositamente istituite, con contestuale cessazione delle quattro sezioni giurisdizionali ordinarie centrali e delle cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra.

Alle sezioni riunite viene, invece, attribuita la competenza in materia giurisdizionale su questioni di massima e sui conflitti in materia di giurisdizione territoriale tra le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

Il secondo punto rende concrete le verifiche dirette in materia di contabilità pubblica creando nuclei di esperti competenti in materie contabili.

Il terzo punto attua al massimo la funzionalità delle nuove strutture della Corte dei conti adeguandole alle esigenze di una congrua provvista di personale. Va considerato anche che la dotazione organica del personale amministrativo per ogni sezione deve essere fissata in relazione a quella prevista per la sezione della regione Sardegna.

Sono anche previsti dirigenti per ogni sezione, da destinare rispettivamente agli uffici della segreteria delle sezioni stesse ed a quelli del pubblico ministero. Non tutti i posti dirigenziali sono di nuova istituzione poiché nove dirigenti sono già in servizio presso la segreteria delle sezioni ordinarie e speciali attualmente operanti nella sede centrale.

Inoltre, tenuto conto della consistenza organica del personale amministrativo della Corte dei conti e delle funzioni altamente qualificanti che dovrà assolvere il nucleo ispettivo, per la segreteria delle sezioni riunite, per la segreteria della procura generale, per la segreteria della sezione di controllo centrale, per la direzione dello stesso nucleo ispettivo e per la gestione del personale amministrativo viene previsto un organico di cinque posti di dirigente generale di livello C per una spesa annua limitata, considerato che a tali funzioni non potranno che essere nominati dirigenti già in servizio.

La proposta di legge prevede nell'articolato le seguenti disposizioni: l'articolo 1 prevede l'istituzione delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti in tutte le regioni d'Italia, il loro funzionamento e le funzioni del pubblico ministero.

È previsto anche l'appello alle decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali nonché la competenza delle sezioni riunite su questioni di massima, di puro diritto e di conflitti di competenza territoriale.

Con l'articolo 2 viene disciplinata la provvista di magistrati per le esigenze delle sezioni giurisdizionali regionali. Si aumenta inoltre l'organico della magistratura della Corte dei conti per strette esigenze di funzionamento.

L'articolo 3 stabilisce la procedura in materia di obbligo di denuncia di danno erariale, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, che viene configurata come personale e trasmissibile agli eredi soltanto nei casi di illecito arricchimento del *dante causa*, nonché la prescrizione che viene prevista in cinque anni.

L'articolo 4 prevede la procedura relativa alle funzioni sia del procuratore regionale sia del presidente della sezione giurisdizionale regionale. In particolare è introdotto un controllo da parte della sezione sul potere di archiviazione del pubblico ministero con il coinvolgimento della amministrazione danneggiata.

L'articolo 5 disciplina in modo più snello il procedimento di sequestro conservativo, nonché i poteri istruttori del procuratore regionale e della magistratura giudicante.

L'articolo 6 rende obbligatori i procedimenti (detti « monitori ») abbreviati per la rapida definizione del giudizio di conto e di quello di responsabilità allorché la somma da risarcire sia di minima entità (sette milioni).

Gli articoli 7 e 8 disciplinano i giudizi di conto.

Con l'articolo 9 si introduce un sistema di reclutamento dei magistrati della Corte dei conti basato su un doppio canale, in modo da garantire la professionalità di essi. Il limite di età pensionabile è elevato a settantadue anni, in linea con gli orientamenti generali.

Gli articoli da 10 a 12 contengono norme di procedura per i giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali in materia pensionistica, e di notificazioni e di decorrenza dei termini.

L'articolo 13 estende alle sezioni giurisdizionali della Calabria, Campania e Pu-

glia le disposizioni sui giudizi in materia pensionistica e sulla assegnazione dei magistrati e del personale amministrativo.

L'articolo 14 riguarda l'istituzione di un nucleo ispettivo presso la Corte dei conti.

L'articolo 15 prevede l'organizzazione delle segreterie delle sezioni e delle procure regionali.

Gli articoli 16 e 17 riguardano il personale amministrativo della Corte dei conti. Essi tendono a snellire le procedure di reclutamento allineandole a quelle della giustizia ordinaria.

A complemento viene anche redatta una apposita tabella A che prevede la dotazione organica complessiva del personale amministrativo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono istituite, nelle regioni che ne sono sprovviste, sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo della regione, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

2. Le sezioni di cui al comma 1 si articolano al loro interno in sottosezioni, cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo della legge 27 aprile 1982, n. 186.

3. In relazione ai carichi di lavoro possono essere istituite sezioni decentrate per il cui funzionamento si provvede con le procedure previste dall'articolo 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. Presso ogni sezione giurisdizionale regionale è istituito un ufficio del pubblico ministero diretto da un procuratore regionale, scelto per un periodo non superiore a cinque anni, tra i vice procuratori generali. A tale ufficio sono addetti un congruo numero di vice procuratori generali e di sostituti procuratori generali.

5. Contestualmente alle sezioni di cui al comma 1 sono istituite, con sede in Roma, quattro sezioni denominate « sezioni giurisdizionali d'appello » competenti a conoscere degli appelli proposti avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali. Le sezioni giurisdizionali d'appello giudicano con cinque magistrati e sono presiedute da presidenti di sezione con almeno tre anni di anzianità. A ciascuna di esse è assegnato un presidente di sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri con un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno dieci anni.

6. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali d'appello può essere proposto, entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, da *coloro che sono stati citati nel giudizio* in primo grado, dagli intervenuti e dall'amministrazione interessata, nonché dal procuratore generale o regionale.

7. Le sezioni riunite decidono in materia di conflitti di competenza e di questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali regionali o dalle sezioni *giurisdizionali di appello.*

8. Le sezioni di cui ai commi 1 e 5 sono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente sono soppresse le sezioni giurisdizionali centrali, ordinarie e speciali della Corte dei conti. Entro trenta giorni dall'insediamento delle sezioni di cui ai *commi 1 e 5 sono trasmessi a* ciascuna sezione giurisdizionale regionale i fascicoli relativi ai processi sui quali sono chiamate a giudicare.

9. L'incompetenza per territorio deve essere eccepita nel primo atto difensivo, con contestuale indicazione della sezione che si afferma competente, che si pronuncia *con ordinanza. Avverso l'ordinanza* la parte privata o il pubblico ministero possono proporre, entro venti giorni dal deposito, istanza di regolamento di competenza con ricorso alle sezioni riunite, le quali decidono sentito il pubblico ministero e la parte privata.

ART. 2.

1. A ciascuna sezione giurisdizionale regionale ed annesso ufficio del pubblico ministero è assegnato un congruo numero di magistrati, secondo quanto previsto dalle piante organiche preventivamente *approvate dal consiglio di presidenza* della Corte dei conti.

2. I magistrati in servizio presso le delegazioni regionali della Corte dei conti sono assegnati, a domanda, in seconda utilizzazione alle corrispondenti sezioni giurisdizionali regionali.

3. In caso di mancanza o di insufficienza di domande di assegnazione, si provvede ad assegnazioni temporanee d'ufficio per periodi non superiori a tre anni.

4. Per le esigenze delle sezioni giurisdizionali regionali l'organico della magistratura della Corte dei conti è aumentato di cinquanta consiglieri e di venti presidenti di sezione.

5. Il numero dei consiglieri della Corte dei conti di nomina governativa previsto da leggi vigenti resta invariato.

ART. 3.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di obbligo di denuncia del danno all'Erario, tutti gli organi che esercitano funzioni giurisdizionali o amministrative, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria, sono tenuti a fare motivato rapporto all'ufficio del pubblico ministero presso la competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti sui fatti dai quali sia derivato o potrebbe derivare un danno erariale.

2. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi solo in caso di illecito arricchimento del loro dante causa.

3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal momento in cui si è verificato il danno stesso dalla successiva data in cui l'amministrazione è stata posta in condizione di conoscerlo.

4. Qualora, per effetto dell'omessa o ritardata denuncia, non sia stato possibile esercitare l'azione di responsabilità, sono chiamati a rispondere del danno coloro che abbiano omesso o ritardato la denuncia.

ART. 4.

1. L'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'Erario spetta al pro-

curatore regionale o, in caso di avocazione, al procuratore generale della Corte dei conti.

2. Se la notizia di danno risulta infondata, il procuratore regionale presenta al presidente della sezione giurisdizionale competente richiesta di archiviazione con la relativa documentazione.

3. L'avviso della richiesta è comunicato, a cura del pubblico ministero, all'amministrazione danneggiata, che può presentare direttamente alla sezione opposizione con richiesta motivata di instaurazione del giudizio.

5. Il presidente della sezione designa un magistrato cui affidare la valutazione della richiesta di archiviazione.

6. Il magistrato designato, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

7. Se non accoglie la richiesta, il magistrato designato fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne dà avviso al pubblico ministero ed all'amministrazione che abbia eventualmente presentato l'opposizione di cui al comma 3.

8. A seguito dell'udienza, il magistrato designato, se ritiene necessario ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.

9. Fuori dal caso previsto dal comma 8, il magistrato designato, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che entro trenta giorni il pubblico ministero formuli la citazione.

ART. 5.

1. Il procuratore generale può chiedere, anche prima di emettere l'atto di citazione, quando ne ricorrano le condizioni, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto nei limiti previsti dalla legge, ovvero il sequestro giudiziario.

2. Sulla domanda di cui al comma 1 il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

a) designare il magistrato relatore cui compete la trattazione del procedimento;

b) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al magistrato designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

c) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per la notificazione del ricorso e del decreto all'interessato.

3. All'udienza di cui alla lettera *b)* del comma 2 il magistrato designato, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Nel caso in cui la notifica debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al medesimo comma 2 sono quadruplicati.

4. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine, non inferiore a sessanta giorni, per il deposito, presso la segreteria della sezione, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può:

a) ordinare l'esibizione di documenti, nonché, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e del nucleo ispettivo di cui all'articolo 14, ispezioni ed accertamenti diretti presso pubbliche amministrazioni e terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dell'Erario;

b) disporre il sequestro di documenti nel rispetto delle forme previste dal codice di procedura civile;

c) disporre audizioni personali;

d) disporre perizie e consulenze da rendersi da parte di organismi pubblici specializzati.

6. La sezione giurisdizionale regionale o, per delega del collegio, il magistrato relatore del conto giudiziale possono esercitare direttamente i poteri istruttori di cui al comma 5.

ART. 6.

1. Il procedimento di cui all'articolo 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è obbligatorio ed il limite di somma ivi indicato è elevato a lire sette milioni. Tale limite è aggiornato ogni due anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, in misura corrispondente alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo. Il relativo provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ed entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno iniziale del biennio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi di responsabilità, purché il valore della causa non ecceda la somma di cui al comma 1. In tale caso il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione, deve presentare al presidente della sezione richiesta motivata e documentata.

3. Nei riti abbreviati di cui ai commi 1 e 2 il presidente della sezione designa un magistrato per la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura abbreviata e per la determinazione della somma da pagare all'Erario con decreto notificato agli interessati.

4. Ove gli interessati, entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 3, presentino opposizione al decreto di cui al medesimo comma 3, si procede all'istaurazione del giudizio nelle forme ordinarie.

ART. 7.

1. Il magistrato relatore sui conti giudiziali, previa acquisizione dei documenti

e dei chiarimenti eventualmente richiesti, compiuti gli altri atti istruttori ritenuti necessari, dichiara la regolarità del conto e emette decreto di scarico in favore del contabile. Copia della dichiarazione e del decreto sono trasmesse al procuratore regionale e notificate all'agente contabile.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il magistrato relatore del conto emette ordinanza di rimessione alla sezione per la continuazione del relativo giudizio. L'ordinanza, contenente l'indicazione delle partite irregolari e delle conclusioni del magistrato medesimo, è trasmessa, insieme al decreto di fissazione dell'udienza, al procuratore regionale e notificata all'agente contabile.

3. Sono abrogati gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e l'articolo 47 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. Qualora, dall'esame del conto emergano responsabilità di altri soggetti, il magistrato relatore sul conto ne dà notizia al procuratore regionale perché provveda, entro trenta giorni, previo eventuale compimento urgente di atti istruttori, all'emissione dell'atto di citazione o alla richiesta di archiviazione. Nel caso di richiesta archiviazione il medesimo magistrato relatore del conto svolge le funzioni rimesse al magistrato designato di cui all'articolo 4.

ART. 8.

1. Trascorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 7 della presente legge, ovvero siano state elevate contestazioni a carico dell'agente contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, fermo restando l'esperimento dell'eventuale azione di responsabilità amministrativa e contabile. Il conto stesso e la relativa documentazione sono restituiti alla competente amministrazione.

ART. 9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla copertura dei posti vacanti annualmente nella dotazione organica cumulativa di consigliere, primo referendario e referendario, per due terzi, con concorso pubblico per titoli ed esami per la qualifica di referendario secondo il vigente sistema, e, per il restante terzo, con concorso pubblico per titoli ed esami per la qualifica di consigliere. Ai magistrati della Corte dei conti, già in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. Al concorso pubblico per titoli ed esami per consigliere della Corte dei conti possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno tre anni di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno cinque anni di anzianità, i magistrati del Consiglio di Stato, nonché gli avvocati dello Stato con almeno tre anni di anzianità, i funzionari muniti di laurea in giurisprudenza, delle pubbliche amministrazioni, degli organi costituzionali e degli enti pubblici, che siano dotati della qualifica *dirigenziale*. Possono, altresì, partecipare a tale concorso gli avvocati iscritti da almeno tre anni nel relativo albo professionale, di età non superiore a cinquanta anni, nonché i professori, ordinari o associati in materie giuridiche ed i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, muniti di laurea in giurisprudenza, con almeno dieci anni di anzianità.

3. Gli esami di ammissione a consigliere della Corte dei conti constano delle seguenti prove scritte:

a) diritto civile, diritto commerciale e diritto processuale civile;

b) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

c) contabilità pubblica e diritto finanziario;

d) diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica con riferimento alle funzioni di controllo della Corte *dei conti*);

e) diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica con riferimento alle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti).

4. Per la restante disciplina del concorso a consigliere della Corte dei conti si applica la normativa vigente per il concorso a referendario, in quanto compatibile.

5. I magistrati delle sezioni giurisdizionali e delle procure regionali hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.

6. Il limite dell'età pensionabile dei magistrati della Corte dei conti è elevato a settantadue anni.

ART. 10.

1. I giudizi di competenza della Corte dei conti in materia di pensioni, assegni ed *indennità civili, militari e di guerra*, nonché in materia di riscatto e riconoscimento di servizi e periodi di attività a fini di quiescenza, sono instaurati, nel termine di cui all'articolo 2946 del codice civile, decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione del decreto impugnato, con ricorso depositato, unitamente alla copia di detto provvedimento, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale nel cui ambito regionale il ricorrente ha la residenza anagrafica. Il ricorso può essere anche spedito in plico raccomandato, con avviso di ricevimento, alla segreteria medesima.

2. Entro trenta giorni dall'avvenuto deposito del ricorso o dalla ricezione del plico raccomandato, la segreteria della sezione ne trasmette copia alle amministrazioni interessate.

3. Le amministrazioni, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della copia del ricorso, depositano nella segreteria della sezione il fascicolo degli atti ammi-

nistrativi con le proprie deduzioni, nonché i documenti dei quali il ricorrente abbia richiesto l'esibizione in giudizio.

4. Il presidente della sezione, pervenuto il fascicolo di cui al comma 3, assegna il ricorso ad un magistrato.

5. A mezzo della segreteria, il magistrato istruttore comunica alle parti l'avvenuto deposito del fascicolo di cui al comma 3 e dà notizia degli altri elementi conoscitivi che siano stati richiesti in esibizione, con invito a prendere visione degli atti del giudizio, a depositare atti e documenti, nonché a formulare eventuali richieste istruttorie nei limiti della domanda proposta ed entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, il magistrato incaricato dell'istruttoria:

a) se ritiene che il giudizio sia pronto per la decisione, chiede al presidente della sezione la fissazione dell'udienza per la discussione davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria;

b) se ritiene che debbano essere acquisiti altri atti e documenti o che debbano essere disposti altri mezzi di prova, provvede con ordinanza all'acquisizione o all'esperimento, fissando il relativo termine. Nel caso di accertamenti medico-legali la richiesta è rivolta agli organi di consulenza medico-legale previsti dalle disposizioni vigenti, dandone avviso al ricorrente, il quale può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Esaurita l'istruttoria, il magistrato procede a norma della lettera *a)*. Ai fini delle disposizioni della presente lettera sono organi di consulenza medico-legale il collegio medico-legale del Ministero della sanità, le commissioni mediche ospedaliere presso gli ospedali militari ed i centri medici militari, nonché le commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali.

7. La segreteria dà notizia alle parti dell'udienza di discussione almeno quaranta giorni prima della data all'uopo fis-

sata; le parti possono presentare memorie sino a dieci giorni prima dell'udienza.

8. Il collegio, a seguito dell'udienza, decide in camera di consiglio. I dispositivi delle sentenze sono letti in una delle successive udienze e, entro trenta giorni, sono trasmessi all'amministrazione perché ne dia esecuzione.

9. Gli adempimenti istruttori, disposti con ordinanza dal collegio, sono affidati al magistrato relatore o ad altro componente del collegio stesso appositamente designato.

10. Il magistrato istruttore svolge le funzioni di relatore nel successivo dibattimento.

ART. 11.

1. Sono abrogate le norme che disciplinano il ricorso principale, il ricorso incidentale, l'intervento e ogni altra attività processuale del procuratore generale presso la Corte dei conti nei giudizi in materia di pensioni.

2. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente in udienza le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da un professionista iscritto nell'albo degli avvocati o dei procuratori legali.

3. La disposizione di cui al comma 2 si estende ai giudizi in materia contabile di competenza delle sezioni giurisdizionali regionali.

ART. 12.

1. La sezione adotta il procedimento in camera di consiglio nei giudizi di cui all'articolo 10:

a) nei casi in cui deve essere dichiarata la nullità, l'inammissibilità o l'irricevibilità del ricorso, ovvero l'estinzione del giudizio;

b) nei casi in cui le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

c) nei casi in cui deve essere pronunciata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove l'amministrazione resistente accolga pienamente le richieste contenute nel ricorso.

2. Il ricorso è comunque trattato in udienza pubblica se una delle parti ne fa richiesta entro il termine perentorio del ventunesimo giorno precedente la data fissata per l'udienza.

ART. 13.

1. Alle sezioni giurisdizionali regionali istituite ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.

2. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti l'assegnazione di magistrati e di personale amministrativo.

ART. 14.

1. È istituito il nucleo ispettivo della Corte dei conti, composto da cinquanta membri, scelti tra il personale dirigenziale della Corte stessa ai sensi della tabella A allegata alla presente legge.

2. Per quanto attiene alla disciplina ed al trattamento degli appartenenti al nucleo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 7 e 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, con attribuzione al presidente della Corte dei conti delle competenze ivi contemplate per il Ministro del bilancio e della programmazione economica. L'accesso al nucleo è disciplinato dalle norme riguardanti l'ispettorato generale di finanza del Ministero del tesoro.

ART. 15.

1. Presso le sezioni giurisdizionali regionali, le procure regionali e gli uffici di controllo centrali e regionali sono istituite

segreterie cui sono preposti dirigenti superiori e primi dirigenti, ai quali si applica l'articolo 37 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. Per le esigenze di funzionamento delle singole sezioni giurisdizionali previste dall'articolo 1 è assegnato un congruo numero di impiegati, e comunque almeno un primo dirigente preposto alla segreteria, collocato fuori ruolo, tre funzionari di ottavo o nono livello, otto collaboratori di cancelleria, sette operatori amministrativi, tre stenodattilografi, un addetto ai terminali evoluti di quinto livello e due addetti ai servizi ausiliari e tecnici di terzo e di quarto livello.

3. All'ufficio del pubblico ministero regionale è assegnato un congruo numero di impiegati, e comunque almeno un primo dirigente preposto alla segreteria, collocato fuori ruolo, due funzionari di ottavo o di nono livello, sei collaboratori amministrativi di sesto livello, sei operatori amministrativi di quinto livello, tre stenodattilografi di quinto livello, un addetto ai terminali evoluti di quinto livello e due addetti ai servizi tecnici ed ausiliari di quarto o di terzo livello.

4. La dotazione organica del personale amministrativo necessaria alle sezioni e alle procure è fissata dalla tabella B allegata alla presente legge.

ART. 16.

1. Per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per i posti che si renderanno liberi nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in via transitoria mediante il conferimento:

a) del 25 per cento dei posti disponibili, utilizzando la graduatoria degli idonei nei concorsi speciali per esami già indetti dalla Corte dei conti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301. I restanti posti non coperti attraverso tale sistema sono coperti con le modalità di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *a)*, della legge 10 luglio 1984, n. 301;

b) del 50 per cento dei posti disponibili, attraverso un concorso per titoli, integrato da un esame-colloquio, al quale possono partecipare i dipendenti della Corte dei conti che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio e che appartengano almeno all'ottava qualifica funzionale;

c) del 25 per cento dei posti disponibili, mediante corso-concorso di formazione dirigenziale da espletare con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

2. Il primo dei concorsi previsti dal presente articolo è bandito entro il termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 17.

1. Il presidente della Corte dei conti, in deroga alla vigente normativa, può indire i concorsi necessari per il reclutamento del personale nei ruoli organici della Corte dei conti da assegnare alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti. Le commissioni di concorso sono costituite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986.

2. L'80 per cento dei posti comunque disponibili, di cui il 10 per cento a favore del personale della qualifica apicale, è riservato al personale della Corte dei conti in possesso dei titoli di studio prescritti, ovvero con cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore ed in possesso del titolo di studio previsto per tale qualifica; sono comunque salve eventuali migliori condizioni riguardanti l'intero comparto previste da norme in vigore. I posti sono conferiti mediante concorso interno secondo le modalità fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In

occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la riserva del 60 per cento dei posti disponibili a favore del medesimo personale.

3. I concorsi di cui al comma 2 del presente articolo sono sostitutivi, per la Corte dei conti, delle procedure di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

TABELLA A
(v. articolo 14)

DOTAZIONE ORGANICA DEL NUCLEO ISPETTIVO

Qualifica	Posti di organico
Dirigente generale livello C	1
Dirigente superiore	19
Primo dirigente	30

TABELLA B
(v. articolo 15)

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Qualifica	Funzione	Posti di organico
Dirigente generale livello C	– Direzione del personale amministrativo; – Direzione della segreteria della sezione di controllo centrale; – Direzione della segreteria delle sezioni riunite; – Direzione della segreteria della procura generale	4
Dirigente superiore	Segretario generale; Funzionario delegato direttore della segreteria	15
Primo dirigente	Direttore delle segreterie degli uffici di controllo, delle sezioni e delle procure regionali	35
IX qualifica	Direttore amministrativo, contabile e di cancelleria	25
VIII qualifica	Funzionario amministrativo, contabile e di cancelleria	50
VII qualifica	Collaboratore amministrativo, contabile e di cancelleria	143
V qualifica	Addetto terminali evoluti stenodattilografi	120
III qualifica	Addetto ai servizi di anticamera ...	63